



COMUNE DI SANTA FLAVIA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 33 del 09.04.2021

| | |
|----------------|---|
| OGGETTO | Adozione schema di convenzione disciplinante le modalità di consultazione in via telematica della banca dati dell'anagrafe della popolazione residente. |
|----------------|---|

L'anno **duemilaventuno** il giorno **nove** del mese di **Aprile** alle ore **13:00** e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Municipale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il **Sig. Salvatore Sanfilippo** nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.:

| Nome e Cognome | Funzione | Pres. | Ass. |
|----------------------------|--------------|-------|------|
| SANFILIPPO SALVATORE | Sindaco | X | |
| D'AGOSTINO GIUSEPPE | Vice Sindaco | | X |
| FRICANO FRANCESCO GIUSEPPE | Assessore | X | |
| VENTURI MADDALENA | Assessore | X | |
| CAVEZZANO ANTONIA | Assessore | X | |
| VELLA FRANCESCO | Assessore | X | |

Partecipa il Segretario Generale del Comune **Dr.ssa Caterina Pirrone**.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Visto che sulla superiore proposta di deliberazione sono stati acquisiti, ai sensi dell'art. 1, lett. i, della L.R. 48/91 e dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000, i seguenti pareri:

| | |
|---|---|
| X | Del Responsabile del settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; |
| | Del Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile; |

- **Esaminata** l'allegata proposta di deliberazione del Responsabile dell'Area I "Affari Generali, Istituzionali e Demografici" avente ad oggetto "Adozione schema di convenzione disciplinante le modalità di consultazione in via telematica della banca dati dell'anagrafe della popolazione residente", viene ritenuta meritevole di accoglimento";
- **Visto** il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal competente ufficio;
- Con votazione unanime favorevole, palesemente espressa per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) **Di accogliere ed approvare** la proposta di deliberazione allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, e che qui deve intendersi integralmente riportata e trascritta.



COMUNE DI SANTA FLAVIA
Città Metropolitana di Palermo

33

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta di deliberazione

✓ **GIUNTA MUNICIPALE**

n. 07 dell'08/04/2021 PROPONENTE: RESPONSABILE AREA I^A

OGGETTO: Adozione schema di convenzione disciplinante le modalità di consultazione in via telematica della banca dati dell'anagrafe della popolazione residente.

Parere di regolarità tecnica:

Favorevole

dalla Sede municipale lì, 08/04/2021



Il Responsabile dell'AREA
(Avv. Patrizia Li VIGNI)

Parere di regolarità contabile:

Si prescinde dal richiedere parere di regolarità contabile in quanto trattasi di proposta di deliberazione che non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata e che non ha riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

dalla Sede municipale lì, 08/04/2021



Il Responsabile dell'AREA
(Avv. Patrizia Li Vigni)

Il Funzionario responsabile

*nominata con determinazione sindacale n.29 del 31/12/2020
che attesta l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi neanche potenziali in relazione al presente atto*

Dato atto che l'art. 62 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.) istituisce presso il Ministero dell'Interno, quale base di dati di interesse nazionale ai sensi dell'art. 60 dello stesso Codice, l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente – ANPR, con l'ambizioso obiettivo di sostituire l'Indice nazionale delle anagrafi (INA), l'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (AIRE) e l'Anagrafe della popolazione residente attiva in ognuno dei circa ottomila Comuni italiani;

Atteso che l'ANPR è un sistema centralizzato in grado di garantire lo scambio informativo tra i Comuni, nell'ottica della semplificazione dei processi amministrativi, una maggiore efficienza nei servizi della Pubblica Amministrazione, assicurando certezza, qualità, univocità e fruibilità del dato da parte dei soggetti pubblici, nonché l'allineamento delle basi dati locali e l'integrazione con basi dati di interesse nazionale, garantendo il censimento continuo e la disponibilità di servizi anagrafici centralizzati per pubblici servizi come descritto dal Decreto del Capo Dipartimento della funzione pubblica del 4 dicembre 2017;

Visto l'art. 62, comma 3, pen. e ult. per. del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. ove è previsto che “i comuni inoltre possono consentire, anche mediante apposite convenzioni, la fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti aventi diritto.

Dato atto che l'accesso ai dati contenuti in ANPR sono assicurati ai soggetti di seguito indicati:

- a) Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, ivi comprese le autorità di sistema portuale e le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione
- b) Gestori di servizi pubblici, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse;

Dato atto, altresì, che l'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. dispone che le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio, esclusivamente per via telematica, le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, ritenendo operata per finalità di rilevante interesse pubblico la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini, nei limiti del divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza e della riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente;

Richiamato il D.P.R. n. 223/1989 e ss.mm.ii. ove è previsto :

- 1) che l'Ufficiale di Anagrafe rilasci a chiunque ne faccia richiesta, previa identificazione, i certificati concernenti la residenza, lo stato di famiglia degli iscritti nell'anagrafe nazionale della popolazione residente, nonché ogni altra informazione ivi contenuta (art. 33)

2) che l'Ufficiale di Anagrafe rilasci alle amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità, anche periodicamente, elenchi degli iscritti residenti nel comune (art. 34)

3) che le persone appositamente incaricate dall'autorità giudiziaria e gli appartenenti alle forze dell'ordine ed al Corpo della Guardia di finanza possano, secondo modalità tecniche adottate d'intesa tra gli uffici anagrafici comunali e gli organi interessati, effettuare la consultazione diretta degli atti anagrafici;

Preso atto che il contesto normativo sopra delineato, che senza dubbio legittima la consultazione in via telematica dei dati anagrafici da parte di altri soggetti pubblici per il perseguimento di finalità istituzionali, deve tuttavia raccordarsi armonicamente con le norme vigenti, anche di derivazione sovranazionale, in materia di protezione dei dati personali;

Visto il Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati – GDPR), ove, tra l'altro, **per: «dato personale»** :è da intendersi qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale, **per «trattamento»**: è da intendersi qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

Rilevato che il trattamento dei dati anagrafici da parte di enti esterni, posto in essere in sede di consultazione in via telematica della banca dati della popolazione residente, deve avvenire in modo lecito, corretto e trasparente, nonché adeguato, pertinente e limitato a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati, nonché in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti (art. 5 GDPR);

Rilevato, altresì, che le condizioni di liceità del trattamento dei dati anagrafici da parte di enti esterni sono rinvenibili nella necessità di adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento e nella necessità di eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c) e e)); a riguardo, l'art. 2-ter del D.Lgs. n. 196/2003, come introdotto dal D.Lgs. n. 101/2018, specifica che la base giuridica su cui si fonda il trattamento dei dati di cui all'art. 6, par. 1, lettere c) ed e) del GDPR è costituita esclusivamente da una norma di legge. Il divieto del trattamento di categorie particolari di dati personali contenuti nella banca dati anagrafica, eventualmente idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, ovvero dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona (art. 9 GDPR), di per se voluto dal GDPR, non si applica quando il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto nazionale (art. 9, par. 2, lett. g) GDPR);

Visto l'art. 2-sexies, comma 2, del D.Lgs. n. 196/2003, come introdotto dal D.Lgs. n. 101/2018 che considera rilevante l'interesse pubblico relativo a trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri nelle materie della tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero, delle liste elettorali, del rilascio di documenti di riconoscimento o di viaggio o cambiamento delle generalità;

Tutto ciò premesso, stante le numerose richieste, medio tempore pervenute, di addivenire alla stipula di una Convenzione per la consultazione in via telematica della banca dati dell'Anagrafe della Popolazione Residente, al fine esclusivo di consentire, nell'ambito dello svolgimento di attività di pubblico interesse da parte di enti esterni alla Civica Amministrazione (quali forze dell'ordine, autorità giudiziaria, pubbliche amministrazioni, gestori di servizi pubblici, organismi di diritto pubblico) l'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti o al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini,

Vista la deliberazione di G.M. n.35 del 25/03/2015 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Santa Flavia e le Forze dell'Ordine per il collegamento on-line e l'accesso alla banca dati dell'Anagrafe dell'Ente art.58 c.2 del C.A.D.

Vista la comunicazione acquisita al protocollo comunale al n.1407 del 25/01/2021 con la quale il D.P.O. del Comune di Santa Flavia ha trasmesso lo schema di convenzione disciplinante le modalità di consultazione in via telematica della banca dati dell'anagrafe della popolazione residente, allargata ad altri Enti;

Ritenuto di dover adottare un nuovo schema di Convenzione che sostituisca quello adottato con la sopraindicata deliberazione di G.M.

PROPONE

Di adottare un nuovo schema di Convenzione, che sostituisce quello approvato con la deliberazione di G.M. n.35 del 25/03/2015, composto da dieci articoli, allegato alla presente proposta di deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che l'adottando schema di convenzione disciplina le modalità di consultazione, in via telematica, della banca dati dell'Anagrafe della Popolazione Residente del Comune di Santa Flavia al fine esclusivo di consentire, nell'ambito dello svolgimento di attività di pubblico interesse da parte di enti esterni alla Civica Amministrazione (quali forze dell'ordine, autorità giudiziaria, pubbliche amministrazioni, gestori di servizi pubblici, organismi di diritto pubblico) l'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti o il controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini;

Di dare atto, altresì, che la consultazione telematica dei dati anagrafici, costantemente aggiornati, consente di perseguire una maggiore economicità, efficacia e semplificazione dell'azione amministrativa, comportando una riduzione di tempi e di costi per il reperimento di informazioni con una conseguente sensibile riduzione del carico di lavoro a sportello e in back office per gli operatori anagrafici degli uffici Demografici;

Di autorizzare i Responsabili dell'Aree Funzionali: Affari Generali, Istituzionali, Demografici e Servizi Informatici alla sottoscrizione delle singole Convenzioni in argomento, dando atto che i

medesimi Responsabili hanno facoltà di inserire in ogni Convenzione, fatta salva la sostanza dell'atto, tutte le integrazioni e precisazioni che si rendano necessarie ed utili a definire aspetti della Convenzione stessa, dando fin d'ora per approvate tali precisazioni ed integrazioni.

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke at the end.

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONSULTAZIONE IN VIA TELEMATICA DELLA BANCA DATI DELL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE DEL COMUNE DI SANTA FLAVIA

L'anno, addì del mese di, presso la sede del Comune.....,

SONO CONVENUTI

il **Comune** di Santa Flavia, di seguito per brevità denominato “**Comune**”, codice fiscale 00121130827, rappresentato dai Responsabili delle Aree Funzionali I[^] E II[^], nominati con determinazione sindacale n.29 del 31/12/2020 ed autorizzati alla sottoscrizione della presente convenzione con deliberazione di G.M. . del

E

il, di seguito per brevità denominato “**Ente**”, con sede in alla via, codice fiscalerappresentato dal sig., nato a il, autorizzato alla firma della presente Convenzione in qualità di (specificare i poteri di rappresentanza)

PREMESSO che con nota del, acquisita al Protocollo del Comune al n. del, l'Ente in intestazione produceva istanza per la consultazione in via telematica della banca dati dell'Anagrafe della Popolazione Residente del Comune di Santa Flavia, in quanto l'accesso alle informazioni anagrafiche, esclusivamente sotto forma di interrogazione, consente di utilizzare i relativi dati per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Ente, per quel che concerne le attività di accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti e di controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini, nel rispetto comunque delle norme in materia anagrafica, di amministrazione digitale e di protezione dei dati;

VALUTATA la legittimità della suddetta richiesta, e dunque la liceità del trattamento dei dati che sarà svolto dall'Ente, in ragione dei compiti di pubblico interesse/pubblica utilità o comunque giuridicamente rilevanti di cui l'Ente è investito (specificare a seconda dell'Ente);

CONSIDERATO che il Comune dispone della tecnologia hardware e software per offrire la possibilità di effettuare visure anagrafiche aggiornate in tempo reale, in coerenza con il principio della circolarità anagrafica, al fine di dispensare l'Ente dall'onere di accedere direttamente agli uffici anagrafici comunali per acquisire le informazioni e i dati anagrafici necessari, riducendo in tal modo sensibilmente i carichi di lavoro del personale degli Uffici Demografici;

PRESO ATTO integralmente del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 06.10.2005, pubblicato in G.U. n. 248 del 24.10.2005, con il quale si fornivano prescrizioni a tutte le Amministrazioni Comunali in ordine ai trattamenti di dati anagrafici;

VISTI:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. del, con la quale è stato approvato lo schema della presente Convenzione, incaricando, nel contempo, i Responsabili di P.O. delle Aree Funzionali I[^] e II[^], quali responsabili di tutti gli adempimenti connessi alla sottoscrizione e alla regolare esecuzione di ogni Convenzione;
- la legge n. 1228/1954 (Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente) e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 223/1989 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente) e ss.mm.ii., ed in particolare gli artt. 33 e 34;
- la legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e ss.mm.ii., ed in particolare gli artt. 11 e 15;
- la legge n. 127/1997 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 2, comma 5;
- il D.P.R. n. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 43;
- il D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e ss.mm.ii., ed in particolare gli artt. 50 e 62;
- il Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati GDPR);
- il D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) così come modificato dal D.Lgs 101/2018;

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO
SEGUE:**

ART. 1 – Oggetto e finalità

1.1 La presente Convenzione disciplina le modalità di consultazione in via telematica della banca dati dell'Anagrafe della Popolazione Residente del Comune di Santa Flavia, al fine esclusivo di consentire all'Ente e, per esso, ai propri iscritti/utenti, nell'ambito delle attribuzioni e dei compiti istituzionali, lo svolgimento delle attività di accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti e di controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini, in ossequio ai criteri di economicità, efficacia e semplificazione dell'azione amministrativa.

1.2 Qualora il Comune, nell'arco temporale di vigenza della presente Convenzione, riesca ad implementare l'infrastruttura tecnologica, sarà offerta all'Ente la possibilità di procedere alla stampa ed al rilascio di certificati anagrafici informatizzati.

ART. 2 - Contenuti

2.1 Il Comune permette l'accesso telematico tramite la rete internet (portale <https://.....>) ad un servizio di consultazione anagrafica nel quale sono disponibili dati ed informazioni, sotto forma di visura del Sistema Informativo della popolazione attualmente resi disponibili dal Comune,

2.2 Il Comune si riserva la facoltà, in qualsiasi momento e ad insindacabile giudizio, di limitare o sospendere l'accesso alla consultazione telematica della banca dati anagrafica, qualora sopravvenute esigenze normative e/o gestionali rendano necessaria una revisione delle modalità e dei contenuti dell'accesso telematico.

ART. 3 – Titolarità della banca dati anagrafica

3.1 Il Comune mantiene la piena ed esclusiva titolarità delle informazioni e dei dati memorizzati all'interno della banca dati anagrafica. Mantiene, altresì, la competenza esclusiva a gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati, anche rispetto ad eventuali variazioni della piattaforma gestionale attualmente in uso. Possiede, infine, la facoltà di modificare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali, organizzative e tecnologiche.

3.2 Nell'ambito della presente Convenzione è esclusa in ogni caso per l'Ente la possibilità, avvalendosi di propri sistemi tecnologici, di apportare modifiche, di alterare le informazioni e i dati presenti nella banca dati anagrafica o di estrarre automaticamente e/o massivamente dati ed informazioni anagrafiche.

3.3 L'Ente non può cedere a nessun titolo a terzi i dati e le informazioni che abbia a trattare in conseguenza dell'esecuzione della presente Convenzione.

ART. 4 – Limitazioni di responsabilità

4.1 Il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per danni diretti od indiretti che possano derivare dall'uso dei dati relativi alla banca dati anagrafica, nonché per i danni derivanti da interruzioni, ritardi o errori nell'erogazione del servizio di consultazione, ovunque si verifichino, in qualunque forma si manifestino e da qualsiasi causa siano determinati.

4.2 L'Ente si impegna ad utilizzare le informazioni ottenute tramite l'accesso telematico esclusivamente per fini istituzionali, nel rispetto della normativa vigente e dei principi di necessità, pertinenza, non eccedenza nel trattamento dei dati, assumendosi ogni responsabilità in ordine all'utilizzo e al trattamento improprio o illecito e alle conseguenti eventuali richieste di risarcimento da parte di terzi, sollevando a riguardo il Comune da ogni responsabilità.

ART. 5 – Oneri economici

5.1 Il servizio di consultazione in via telematica della banca dati dell'Anagrafe della Popolazione Residente è fornito gratuitamente dal Comune.

5.2 Rimangono a carico dell'Ente e dei propri utenti, ai fini del collegamento con il portale telematico, i costi derivanti dalla realizzazione delle proprie infrastrutture tecnologiche, dalla connessione alla rete internet e dalle apparecchiature hardware.

5.3 La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986 ed è esente da imposta di bollo ai sensi dell'All. B, art. 16, del D.P.R. n. 642/1972. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente.

ART. 6 – Clausola di reciprocità

6.1 A seguito della sottoscrizione della presente Convenzione l'Ente si impegna a:

- a) fornire al Comune, previa richiesta scritta e motivata, eventuali dati in possesso dello stesso Ente per ragioni connesse allo svolgimento dei propri compiti istituzionali o per elaborazioni statistiche;
- b) non richiedere direttamente o per il tramite di terzi (società private, cittadini etc.) certificazioni di residenza e di stato di famiglia in formato cartaceo presso gli sportelli anagrafici del Comune, contenenti i dati acquisibili per via telematica e di cui ai profili di consultazione attivi;
- c) non richiedere notizie anagrafiche di dati acquisibili per via telematica e di cui ai profili di consultazione attivi;
- d) non richiedere al Comune controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione prodotte dai cittadini, che possano essere efficacemente assolti tramite la consultazione informatica della banca dati telematica.

6.2 L'eventuale e reiterata violazione degli impegni di cui al comma 1 comporterà l'immediata disabilitazione del servizio di consultazione, con conseguente cessazione degli effetti della presente Convenzione.

6.3 L'accesso a dati ulteriori rispetto a quelli ai quali viene consentita la consultazione attraverso la presente Convenzione potrà essere autorizzato dal Comune, previa motivata richiesta scritta da parte dell'Ente, con particolare riferimento alle specifiche finalità di pubblico interesse e alle competenze istituzionali, dichiarando, al contempo, la pertinenza e la necessità dei dati ulteriori richiesti.

ART. 7 – Livelli del servizio

7.1 Il servizio di consultazione telematica oggetto della presente Convenzione è disponibile sette giorni su sette, ventiquattro ore su ventiquattro, ad eccezione degli intervalli temporali dedicati all'aggiornamento della banca dati anagrafica.

7.2 In caso di interruzioni programmate per esigenze tecniche, il Comune informerà tempestivamente l'Ente, a mezzo posta elettronica certificata, in ordine ai tempi previsti di interruzione e di ripristino del servizio.

7.3 Qualora il servizio di consultazione telematica risulti non funzionante, l'Ente può segnalarlo al Comune all'indirizzo di posta elettronica certificata :prot@pec.comune.santaflavia.pa.it
Il Comune, ricevuta la segnalazione, si attiverà per la celere risoluzione delle problematiche riscontrate.

7.4 La banca dati anagrafica oggetto di consultazione è aggiornata in tempo reale.

ART. 8– Durata della Convenzione

8.1 L'abilitazione al servizio di consultazione in via telematica della banca dati dell'Anagrafe della Popolazione Residente decorre dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione e ha durata triennale, con possibilità di rinnovo espresso per altri tre anni in caso di positivo accertamento circa il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1.

8 Il Comune verificherà, con cadenza periodica annuale, la sussistenza delle finalità per le quali ha accordato l'accesso alla consultazione in via telematica dell'Anagrafe della Popolazione Residente, anche con riferimento al numero di utenze attive, inibendo gli accessi (autorizzazioni o singole utenze) non conformi a quanto stabilito nella presente Convenzione.

8.2 La presente convenzione è suscettibile di revisione in ragione di sopravvenienze normative, in particolar modo per quel che concerne la materia della protezione dei dati personali e dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (A.N.P.R.), e/o di esigenze di adeguamento dei contenuti tecnici in relazione all'evoluzione della tecnologia.

L'Ente si impegna ad accettare le modifiche che si rendessero necessarie ai sensi del periodo precedente, da formalizzarsi con apposito atto nelle stesse forme della presente Convenzione.

8.3 L'Ente potrà recedere dalla presente Convenzione prima della scadenza del termine, dando alla parte motivato preavviso, mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento che produrrà effetti decorsi trenta giorni dal ricevimento.

8.4 Il Comune ha facoltà di recedere in qualsiasi momento, previa comunicazione trasmessa all'Ente, qualora non vengano rispettate le condizioni stabilite dalla presente Convenzione, si verifichino eventi e/o interventi normativi che motivino la cessazione dell'accesso telematico alla banca dati anagrafica o comunque sussistano ragioni di interesse pubblico al recesso.

ART. 9 – Nomina a Responsabile del Trattamento e protezione dei dati

9.1 In attuazione della presente Convenzione, l'Ente, per il tramite dei propri utenti/iscritti/associati, verrà a conoscenza e tratterà dati personali, definiti dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) come "qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale".

Pertanto, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 - premesso che l'art. 28 del citato Regolamento stabilisce che: "qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato" (comma 1); "i trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento [...]" (comma 3) - il **Comune**, in qualità di titolare del trattamento, per tutta la durata della presente Convenzione, con specifico riferimento al trattamento dei dati personali riferibili alla consultazione in via telematica

della banca dati dell'Anagrafe della Popolazione Residente, **nomina l'Ente**, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, **quale responsabile del trattamento dei dati personali**.

La nomina si intende accettata con la sottoscrizione della presente Convenzione.

Il Comune autorizza esclusivamente le operazioni di trattamento dei dati e delle informazioni della banca dati anagrafica finalizzate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Ente, all'interno dei servizi e dei procedimenti allo stesso attribuiti, in modo pertinente e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono consultabili.

9.2 L'Ente viene nominato Responsabile in quanto ritenuto attualmente in possesso di requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità tali da fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compresa la capacità di mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate. L'Ente è tenuto, pertanto, a comunicare prontamente al Comune eventuali situazioni sopravvenute che, per il mutare delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico o per qualsiasi altra ragione, possano incidere sulla propria idoneità allo svolgimento dell'incarico in argomento.

9.3 L'Ente, in qualità di Responsabile del trattamento, dovrà attenersi alle istruzioni di seguito elencate:

- a) curare che i dati personali oggetto del trattamento siano trattati in modo lecito e secondo correttezza, e comunque sempre nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, richiamando l'attenzione dei singoli utenti abilitati, incaricati al trattamento dei dati, sulle responsabilità associate all'uso illegittimo degli stessi dati, dal momento che ogni utente abilitato sarà sempre ritenuto personalmente responsabile di tutte le interrogazioni alla banca dati anagrafica avvenute con le proprie credenziali, con particolare riferimento al rispetto delle esigenze di correttezza, liceità, esattezza, completezza, pertinenza, necessità e non eccedenza del trattamento dei dati;
- b) assicurare adeguata formazione ai soggetti autorizzati al trattamento dei dati (incaricati), al fine di renderli pienamente consapevoli dei rischi, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati più rilevante in rapporto alle attività svolte e delle conseguenti responsabilità;
- c) garantire che non si verifichino divulgazioni, comunicazioni, cessioni a terzi, riproduzioni, duplicazioni dei dati resi disponibili dai Comuni e che non creino autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato consentito l'accesso alla banca dati;
- d) in ordine ai trattamenti di dati affidati, fornire al Comune tutte le informazioni necessarie in caso di esercizio del diritto di accesso da parte dell'interessato, previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, al fine di consentire un tempestivo riscontro;
- e) adottare tutte le misure di sicurezza e gli accorgimenti necessari al fine di garantire livelli di sicurezza adeguati ai rischi del trattamento dei dati in argomento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679;
- f) fornire al Comune, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da quest'ultimo, i dati e le informazioni necessari per consentire allo stesso di svolgere una tempestiva difesa in eventuali

procedure instaurate davanti al Garante o all'Autorità Giudiziaria, relative al trattamento dei dati personali;

g) adempiere a tutte le prescrizioni contenute nei provvedimenti delle autorità di controllo che risultino applicabili per il corretto espletamento dell'incarico o che attengano direttamente o indirettamente all'esecuzione della presente Convenzione, nel rispetto della normativa vigente;

h) comunicare tempestivamente al Comune, all'indirizzo di posta elettronica certificata prot@pec.comune.santaflavia.pa.it

- eventuali incidenti sulla sicurezza occorsi al proprio sistema di autenticazione, qualora tali incidenti abbiano un impatto diretto o indiretto sui processi di sicurezza;

- ogni eventuale esigenza di aggiornamento di stato degli utenti gestiti (nuovi inserimenti, disabilitazioni, cancellazioni, smarrimento delle credenziali);

- ogni modifica tecnica e/o organizzativa nella struttura dell'Ente, che comporti l'impossibilità di garantire l'applicazione delle regole di cui alla presente Convenzione e/o la loro perdita di efficacia

i) in generale, prestare la più ampia e completa collaborazione al Comune al fine di compiere tutto quanto sia necessario ed opportuno per il corretto espletamento dell'incarico, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

9.4 L'Ente, in qualità di Responsabile del trattamento, individua e nomina i singoli soggetti autorizzati al trattamento dei dati (incaricati), avvalendosi del modello di cui all'allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione, e richiedendo per essi, di conseguenza, l'abilitazione al servizio di consultazione.

9.5 L'Ente si impegna a far pervenire al Responsabile dell'Area Servizi Demografici, per ogni utente che richiede l'accesso al servizio di consultazione, il modello indicato nel comma 4 del presente articolo, debitamente compilato e sottoscritto, corredato di copia di un documento d'identità in corso di validità del firmatario, esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata

9.6 Il Comune, a seguito di verifica degli adempimenti sopra descritti, provvede al rilascio delle credenziali (composte da username e password), strettamente personali, di autenticazione al portale <https://visureesterne.comune.INSERISCI.it/>, a mezzo trasmissione agli indirizzi di posta elettronica istituzionale dei singoli utenti individuati dall'Ente.

9.7 Il Comune si riserva di disabilitare comunque i profili di accesso attivati, qualora si rilevino delle anomalie nell'utilizzo del sistema, o in caso di perdurante inutilizzo, o per impossibilità di contattare gli utenti incaricati.

9.8 L'Ente si dichiara fin d'ora disponibile a conformarsi ad eventuali successivi criteri di sicurezza e/o norme regolamentari che il Comune dovesse adottare in materia di consultazione telematiche di proprie banche dati.

9.9 Il Comune, per il tramite dell'operatore che assicura il servizio di gestione, manutenzione ed assistenza del Sistema Informativo Settoriale della popolazione, è legittimato a registrare tutti gli accessi effettuati sulla propria banca dati anagrafica, tracciando opportunamente tutte le posizioni oggetto di interrogazione, al fine di prevenire o correggere malfunzionamenti del sistema e garantire

l'efficienza dello stesso, di mettere l'esito delle registrazioni a disposizione dell'Autorità giudiziaria in caso di accertata violazione delle normative vigenti, nonché del Responsabile del trattamento, qualora da esso vengano richiesti, di effettuare periodici controlli.

9.10 I dati personali forniti dall'Ente sono trattati esclusivamente per gli adempimenti necessari per la sottoscrizione della presente convenzione finalizzata alla consultazione in via telematica della Banca dati dell'anagrafe del Comune di e saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del del Regolamento UE 2016/679. Gli interessati potranno esercitare i loro diritti ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679.

ART. 10 – Risoluzione delle controversie

10.1 Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero insorgere tra loro in dipendenza della presente Convenzione. In caso di mancato accordo per la soluzione della controversia, il foro competente è quello di Termini Imerese

Il presente atto, letto e approvato, è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. n. 82/2005, o con firma autografa, di presenza, allegando documento di riconoscimento del sottoscrittore dell'Ente.

per il Comune di Santa Flavia (FIRMA)

Per l'Ente(FIRMA)

